



COMUNE DI  
SAN MARTINO DI LUPARI  
Provincia di Padova

COPIA

**ORDINANZA R.G. N. 13 DEL 31-03-2020**  
**AREA "SINDACO"**  
**N. 4 DEL 31-03-2020**

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI .**

IL SINDACO

**Richiamate** tutte le disposizioni e le misure urgenti finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui:

- la dichiarazione dell'OMS del 30.1.2020;
- i D.L. n. 6 del 23.02.2020 e D.L. n. 9 del 02.03.2020;
- i DPCM del 23 e 25.02.2020;
- i DPCM del 01, 04, 08, 09, 11, e 22.03.2020;
- il D.L. n. 19 del 25.03.2020 ;

**Considerato** che nel DPCM del 12.03.2020 all'art. 1 comma 1° è precisato che in tutte le attività che possono rimanere aperte tra cui le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie *"deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro"*, nonchè per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsto al comma 2° e poi ancora al comma 7° lett. D) per tutte le attività produttive e professionali è previsto di *"assumere protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale"*;

**Considerato** che anche con il recente D.L. n. 19 del 25.03.2020 all'art. 1 lett. U) è stato ribadito che nelle attività di vendita al dettaglio necessarie ad assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità devono essere evitati gli assembramenti di persone e l'obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire e ridurre il contagio;

**Acquisite** le comunicazione della Prefettura di Padova del 17.03.2020 n. 1520 e 3674 che hanno richiamato la necessità di provvedere, nelle varie attività di vendita di generi alimentari, alla necessità di far rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto assoluto di assembramento di persone e la scrupolosa osservanza delle misure igienico sanitarie;

**Visto** che in ambito scientifico è acclarato come la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

**Visto** che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus;

**Tenuto conto** che il complesso oro-nasale è la porta certa di diffusione del virus ma che lo stesso può essere trasmesso anche attraverso il contatto con le mani diretto o indiretto;

**Ritenuto** che i protocolli di sicurezza da adottare, qualora non ci sia la misura minima di sicurezza di un metro richiamata dall'art. 1 del DPCM del 12.03.2020, non sia da rilegare solamente alle attività produttive e professionali ma che si debba estendere anche a tutte quelle fattispecie di vendita con la presenza di persone a distanze ridotte;

**Verificato** che all'interno di alcuni esercizi commerciali del Comune di SML si sono trovate delle persone prive di mascherina e, nel passare fianco a fianco, non era rispettata la misura minima di sicurezza di un metro, oppure erano prive di guanti protettivi pur avendo la possibilità di toccare anche prodotti alimentari, confezionati o meno, creando potenziali situazioni di contagio e di trasmissione del virus;

**Dato atto** che su tutto il territorio comunale di SML, a mezzo della Protezione Civile, sono state distribuite le mascherine presso tutte le abitazioni per coloro che devono spostarsi per comprovate esigenze di salute, lavorative, alimentari o comunque per motivi di necessità e che detta distribuzione continua ad avvenire con l'arrivo di nuove forniture,

**Ravvisata** la necessità, al fine di chiarire le numerose disposizioni normative che si sono susseguite quotidianamente per fronteggiare questa emergenza sanitaria, di indicare alla cittadinanza comprensibili e semplici misure di sicurezza da adottare al fine di evitare ulteriori contagi;

**Visto** l'art. 50 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### ***ORDINA E CONFERMA***

- 1) **L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie a mezzo di mascherine o idonei dispositivi di protezione individuali che coprano contemporaneamente bocca e naso.**
- 2) **Regolamentare l'accesso delle persone al fine di evitare affollamenti all'interno.**
- 3) **Predisporre idonee misure affinché, durante i tempi di attesa all'esterno, le persone rimangano comunque ad una distanza minima di almeno 1 mt.**
- 4) **Tutte le persone che accedono all'interno delle strutture con vendita di prodotti alimentari devono essere dotate di guanti mono uso, che potranno essere forniti dai responsabili dell'esercizio commerciale, i quali devono altresì vigilare che questi siano indossati e utilizzati all'interno delle stesse.**
- 5) **Prevedere idonei contenitori di raccolta di tali DPI alla fine del loro utilizzo.**
- 6) **Esporre copia della presente ordinanza all'ingresso dell'esercizio commerciale.**

### ***DISPONE***

L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale e ogni altro mezzo a disposizione;

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Padova e alla stazione dei Carabinieri di S.M.L.;

### ***AVVERTE***

Le misure sopra indicate si intendono decadute al termine dell'emergenza sanitaria resa nota con superiori atti normativi.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione all'art. 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 secondo i dettami normativi previsti dalla Legge n. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

*F.to dott. Corrado Bortot*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di  
pubblicazione

## ORDINANZA N. 13 del 31-03-2020

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO  
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACCESSO  
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI .**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 330.

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI li 31-03-2020      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---